



***RELAZIONE ANNUALE SULLA RICOGNIZIONE  
DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI  
PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA  
DI PROPRIA COMPETENZA  
(art. 30, comma 1, del TUSPL)***

Il D. Lgs. 23/12/2022 n. 201 recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* (di seguito TUSPL), entrato in vigore il 31/12/2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali fra cui, all’art. 30, comma 1, l’obbligo di effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di propria competenza. Precisamente:

*“I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti”.*

La medesima normativa, ai sensi dell’art. 30, comma 2, stabilisce che la ricognizione in esame è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016. Sulla base del successivo comma 3, dispone che in sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del TUSPL e comunque, per l’anno di prima applicazione, entro il 31/12/2023.

Ai fini della individuazione dei servizi da includere nel perimetro della ricognizione in esame l’art. 2, comma 1, lett. c) del TUSPL fornisce la seguente **definizione di servizi pubblici locali di rilevanza economica**:

*“«servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”.*

L’ANCI, nel mese di novembre 2023, ha fornito agli Enti Locali interessati le istruzioni tecniche ed gli indirizzi volti ad eseguire la ricognizione in esame, posta la difficoltà di individuazione dei servizi da includere nella rilevazione.

Al riguardo il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), n. 639 del 31 agosto 2023, recante *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”* ha specificato nel dettaglio che sono sicuramente servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica i seguenti servizi:

- impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall’art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);
- luci votive;
- trasporto scolastico.

Di conseguenza, alla luce del vigente catalogo normativo e del chiarimento fornito dal Ministero, la Provincia di Fermo non gestisce, alla data del 31/12/2023, servizi pubblici locali di rilevanza economica pertanto la ricognizione prevista dall’art. 30, comma 1, del TSPL al 31/12/2023 ha dato **esito negativo**.